

UNIONE COMUNI “PAESTUM ALTO CILENTO”
AGROPOLI -CAPACCIO PAESTUM - LAUREANA - LUSTRA - PERDIFUMO - PRIGNANO
RUTINO - TORCHIARA - CICERALE

DECRETO PRESIDENZIALE N. 1/2021 del 10/02/2021

Oggetto: NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2021

IL PRESIDENTE

DATO ATTO della deliberazione di consiglio unionale n. 4 del 05.02.2021 di elezione del nuovo presidente dell'unione;

Considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è iniziato un percorso normativo diretto ad accelerare la gestione associata delle funzioni dei Comuni di minore dimensione, prevedendo che le funzioni fondamentali dei Comuni previste dall' articolo 21 comma 3 della legge n. 42/2009 sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nell' ambito della normativa regionale ed entro il termine Indicato dalla stessa normativa;

Dato atto che l'art. 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148, ha Introdotto ulteriori significative trasformazioni nell'ambito delle autonomie locali e in particolare, per quanto riguarda le gestioni associate, stabilisce che le funzioni fondamentali di cui all' art. 21 della Legge n. 42/2009 sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione di comuni, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti;

Ritenuto che tale disciplina attribuisce rilevanza alla ineludibile esigenza di rafforzare, valorizzare ed Incrementare l'effettivo esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza dell'Unione che sta a monte del processo di riforma del sistema delle autonomie locali;

Letti:

l'art. 20, comma 9 dello Statuto dell'Unione il quale prevede che i responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati tra le figure apicali dei Comuni facenti parte dell'Unione;

l'art. 50, comma 10; del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l'art. 109 del precitato decreto legislativo che disciplina il conferimento delle funzioni dirigenziali;

l'art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale al comma 5 dispone che alle unioni di comuni si applicano, In quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni;

Preso atto che:

- l'art. 13 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che “*Gli incarichi di*

posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;

- l'art. 14 co. 1 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che “Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità”;
- l'art. 14 co. 2 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che “per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”;
- l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Unionale:

- n. 21 del 18.7.2019, recante criteri di graduazione della retribuzione di posizione – art. 24 co. 1 del CCDI parte normativa;
- n. 22 del 18.7.2019, recante modifica dell’assetto organizzativo e graduazione per la determinazione del valore economico della retribuzione di posizione delle tre aree di posizione organizzativa ivi previste;

Preso atto che:

- l'art. 13 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che “*Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;*”
- l'art. 14 co. 1 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che “Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità”;
- l'art. 14 co. 2 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che “per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”;
- l'art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale integrativo dei Segretari Comunali del 22 dicembre 2003, prevede espressamente, tra le condizioni soggettive, il conferimento di incarichi gestionali, precisando che “*occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea, e dopo aver accertato l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’ente*”;
- l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Dato atto che:

l'Ente non ha in organico figure dirigenziali, ma esclusivamente dipendenti di cat. C assunti direttamente, con profilo professionale di agente di Polizia Locale, e dipendenti di cat. D utilizzati a tempo parziale ai sensi del comma 557 della Legge Finanziaria del 2005, sulla base di convenzioni regolarmente sottoscritte;

Letto l'art. 17 del CCNL enti locali vigente e in particolare i commi 6 e 7:

6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14.

Richiamati i decreti presidenziali:

-n. 6 del 6.10.2017;

-n. 3 del 23.07.2019;

-n. 6 del 30.11.2020;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

DECRETA

Di confermare quanto stabilito con i decreti presidenziali:

-n. 6 del 6.10.2017;

-n. 3 del 23.07.2019;

-n. 6 del 30.11.2020;

Che copia del presente provvedimento venga comunicato ai responsabili dei servizi e trasmesso all'Ufficio di Ragioneria Unionale ed all'Ufficio di Ragioneria del comune di Agropoli.

Il Presidente

Avv. Francesco Alfieri

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francesco Alfieri', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.